

Fidiprof – Regolamento interno

Art. 1 – Operatività i Fidiprof

Il presente regolamento interno, previsto dall'**Art. 4** dello Statuto Sociale, è stato predisposto al fine di coordinare e disciplinare i rapporti fra Cooperativa ed i soci, e di agevolare il conseguimento e le finalità dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di Fidiprof, nel rispetto dello spirito mutualistico del Confidi, opera per assistere e favorire l'accesso al credito dei soci, fornendo garanzie mutualiste per l'acquisizione di finanziamenti bancari, linee di credito e leasing.

Art. 2 – Domanda di Ammissione

I liberi professionisti e le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'**Art. 9** dello Statuto sociale possono associarsi a Fidiprof presentando domanda scritta al Consiglio di amministrazione su apposito modulo. La completezza delle informazioni e dei documenti da allegare, previsti nella domanda, è presupposto per l'esame della stessa.

Art. 3 – Ammissione a socio

L'esame della domanda di ammissione viene effettuato dal Consiglio di amministrazione come previsto dall'art. 10 dello Statuto.

Della relativa delibera di ammissione dovrà essere data comunicazione scritta al richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera, mediante Raccomandata Postale A/R, oppure Posta Elettronica Certificata, sistema Telefax Ricevuta, al recapito postale o telefonico indicato nella domanda di ammissione o diversamente comunicato a Fidiprof.

L'ammissione a socio, ai sensi dell'**Art. 2528/1 CC**, diventa efficace dalla data di delibera dell'ammissione stessa. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il richiedente potrà procedere secondo quanto previsto dallo stesso art. 10 dello Statuto.

Art. 4 – Quote sociali

Ogni socio è tenuto al versamento della quota sociale sottoscritta di 250 Euro e dell'eventuale sovrapprezzo richiesto, di cui all'**Art. 12** dello Statuto, contestualmente alla consegna della domanda di ammissione utilizzando bonifico bancario secondo le coordinate riportate sul modulo di ammissione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Compensi per servizi prestati

Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale, il socio che ha presentato una domanda di rilascio di garanzia è tenuto a corrispondere diritti di segreteria, commissioni di istruttoria e commissioni di garanzia così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le commissioni e i diritti devono essere corrisposti dal socio al momento dell'erogazione del finanziamento e devono intendersi a titolo definitivo: in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nulla spetta in restituzione al socio.

Art. 6 – Finalità della garanzia

Fidiprof a norma dell'Art. 4 dello Statuto Sociale, svolge la propria attività per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie collettive volte a favorire il finanziamento ai soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Art.7 – Documentazione

Ai fini della concessione delle garanzie mutualistiche, il socio ha l'obbligo di far pervenire tutta la documentazione indicata nel modulo di richiesta. Per richieste su finanziamenti assistiti da garanzie con eventuali agevolazioni pubbliche, verranno redatte apposite schede informative dettagliate.

Art. 8 – Rete distributiva

Fidiprof, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 141/2010 e successive modificazioni, per la raccolta della documentazione relativa alle richieste di garanzia dei soci, potrà avvalersi dei soggetti previsti dalla riforma dell'attività finanziaria (agenti, mediatori, associazioni di categoria, etc.) mediante la stipula di appositi contratti o convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Massimali e durate

Il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, potrà concedere al socio richiedente, una garanzia commisurata alla capacità economica del richiedente stesso e nel rispetto di quanto fissato dai successivi articoli del Regolamento e dall' Art. 24 dello Statuto Sociale.

La determinazione dell'importo massimo concedibile verrà comunque precisato e definito nelle convenzioni e negli accordi stipulati da Fidiprof con le diverse banche e società finanziarie di cui all'Art. 25 dello Statuto Sociale.

La durata massima applicabile ai finanziamenti è così definita:

- per i finanziamenti assistiti da contributi pubblici pari a quanto stabilito dai relativi provvedimenti di concessione delle agevolazioni (leggi statali, regionali, delibere Camere di Commercio, etc.).
- in 120 mesi per le operazioni di investimento.

- in 12 mesi (eventualmente rinnovabili) per le operazioni di anticipazione in conto corrente, di contratti, di portafoglio commerciale e/o fatture, etc. Durate diverse da quelle sopra citate potranno essere deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle mutate esigenze dei soci ed in accordo con le banche e le società finanziarie convenzionate.

Art. 10 – Forme tecniche di intervento

Le forme tecniche utilizzabili per le operazioni assistite da Fidiprof sono le seguenti:

- mutuo ipotecario;
- mutuo chirografario;
- apertura di credito in conto corrente;
- anticipo contratti verso la P.A.;
- smobilizzo crediti commerciali;
- locazione finanziaria.

Altre forme tecniche potranno essere valutate, di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle mutate esigenze dei soci ed in accordo con le banche e le società finanziarie convenzionate.

Art. 11 – Numero dei finanziamenti

Ogni socio può ottenere più finanziamenti nel corso della propria attività, nei limiti dei massimali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per richieste di concessioni di garanzie in presenza di altre operazioni in corso, farà fede la situazione risultante alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Ammontare del finanziamento

L'ammontare del finanziamento, assistito dalla garanzia, dovrà tenere presente la situazione patrimoniale del socio, con particolare riferimento:

- agli impegni già assunti verso le banche per mutui a medio e lungo termine e alle esposizioni per fidi, castelletti, etc.
- ai risultati economici conseguiti nei due esercizi precedenti all'anno di richiesta.
- ai crediti e ai debiti rispettivamente verso clienti e fornitori o verso privati.
- al volume d'affari realizzato nell'anno precedente e a quello in corso alla data di richiesta del finanziamento.
- ad ogni altra notizia utile ai fini della corretta valutazione.

Il tutto risulterà nella modulistica, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art.13 – Garanzie richieste

In sede di delibera a favore del socio richiedente, possono essere richieste:

- fideiussione personale nel caso di liberi professionisti o piccole e medie imprese costituite anche in forma societaria.
- fideiussione personale degli eventuali cointestatari degli immobili.
- fideiussione del coniuge e/o di altro soggetto.
- garanzie reali (ipoteca, pegno titoli, etc.), valutando caso per caso i rischi connessi all'operazione.

Art. 14 – Priorità relative alle richieste

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di considerare prioritarie le richieste provenienti dai liberi professionisti e da attività strumentali alla loro attività principale.

Art. 15 – Gestione e recupero insolvenze

Fidiprof per il rimborso delle insolvenze dei soci, escusse dagli istituti di credito, invierà al socio lettera raccomandata con la richiesta di adempimento e quindi esperirà tutte le procedure utili al recupero del credito. Per il periodo di ritardato pagamento Fidiprof applicherà, a titolo di interesse, sull'importo escusso il tasso legale vigente all'atto del pagamento maggiorato di 3 punti, e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

La gestione delle insolvenze verrà definita con specifica procedura determinata dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con le banche e le società finanziarie convenzionate.

Art. 16 – Modifiche finanziamenti e garanzie

Le modifiche relative ai finanziamenti e garanzie già deliberate, saranno esaminate

e deliberate dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza alternativamente di:

- richiesta scritta da parte degli interessati;
- richiesta scritta da parte delle banche o società finanziarie ai sensi delle convenzioni stipulate;
- assenso scritto da parte dell'ente erogante;
- nessun divieto o limitazione da parte dell'Ente Pubblico che ha eventualmente agevolato il finanziamento.

Art. 17 – Organizzazione dei servizi finanziari

Il Consiglio di Amministrazione al fine del perseguimento degli scopi sociali di cui all'art.4 lett. b) e c) dello Statuto può organizzare all'interno della propria struttura un servizio di consulenza tecnico-finanziaria per operazioni di credito e di finanziamento a favore dei soci,

convenzionandosi con banche, società finanziarie, Enti Pubblici ed altri soggetti.

Art. 18 – Aggiornamento del regolamento

Sarà cura e compito del Consiglio di Amministrazione tenere aggiornato il presente regolamento, ponendolo in approvazione alla prima Assemblea dei Soci, in considerazione delle esperienze acquisite e delle mutate esigenze finanziarie dei Soci.

Art. 19 – Obblighi associativi

È fatto obbligo ai soci di rispettare le norme contenute nel presente regolamento interno.

Art. 20 – Consultazione del documento

Copia del presente regolamento interno sarà a disposizione di ogni Socio presso la sede sociale.